



ORDINANZA DEL PRESIDENTE

N. 26 DEL 03/05/2021

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE,

- **VISTA** la Legge n. 84/1994 così come da ultimo modificata ed integrata, che attribuisce a questa Autorità i compiti di indirizzo, programmazione e regolamentazione delle attività nell'ambito delle circoscrizioni territoriali di relativa competenza, ivi incluso il porto di Ancona, ciò anche mediante l'emissione di ordinanze;
- **VISTA** la precedente Ordinanza di questo Ente n. 66 in data 18/09/2020, con la quale venivano interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso alcuni degli spazi demaniali sottostanti la pensilina a sbalzo afferente all'edificio condominiale cosiddetto "*ex-palazzo Trionfi*" sito nella zona portuale di Ancona, ciò per il principio della massima cautela finalizzata alla tutela della pubblica incolumità, stanti le criticità tecniche riscontrate su porzioni della pensilina medesima;
- **VISTA** altresì la precedente Ordinanza di questo Ente n. 20 in data 31/03/2021, con la quale, sempre per le esigenze della pubblica incolumità, si provvedeva all'interdizione di tutti gli spazi sottostanti alla predetta pensilina a sbalzo dell'edificio condominiale cosiddetto "*ex-palazzo Trionfi*", stanti le ulteriori criticità tecniche ivi ultimamente riscontrate con presunzione di pericolo potenziale per la sicurezza fisica delle persone;
- **POSTO** che, a fronte delle criticità tecniche di cui sopra, la locale Direzione della "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.", in qualità di proprietario, ha preannunciato – con nota prot. RFI-DPR-DTP_AN.UAVA0018\P\2021\0000455 in data 29/04/2021 (assunta al protocollo di questa Autorità con n. 5989 in data 30/04/2021) – l'esecuzione di interventi manutentivi all'intradosso della pensilina in questione, consistenti nella rimozione delle parti di intonaco ammalorate e nel rifacimento delle stesse;
- **CONSIDERATO** che l'esecuzione dei suddetti interventi manutentivi, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione degli spazi demaniali sottostanti e limitrofi alle strutture interessate;
- **RITENUTO** pertanto di dover emanare il presente provvedimento, al fine di disciplinare l'esecuzione dei summenzionati interventi manutentivi in relazione alle esigenze della pubblica incolumità;
- **CONSIDERATO** che l'organo presidenziale di questa Autorità mantiene competenze e poteri di ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Presidente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del D.L. n. 23 in data 08/04/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 05/06/2020 n. 40;
- **CONSIDERATO** che il presente provvedimento si configura come attività di ordinaria amministrazione, in quanto finalizzato alla disciplina di improcrastinabili interventi



manutentivi indispensabili per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

➤ **SENTITO**, al riguardo, il segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:

- nella zona portuale di Ancona, dalla giornata di **mercoledì 5 maggio p.v.**, entro il tempo presunto di n. 2 giorni naturali e consecutivi, verranno eseguiti per conto della locale Direzione Territoriale della "Rete Ferroviaria Italiana s.p.a." gli interventi manutentivi sulla pensilina a sbalzo afferente all'edificio condominiale cosiddetto "*ex-palazzo Trionfi*" sito lungo la via Banchina Nazario Sauro (zona varco doganale della Repubblica);
- tali lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di spazi demaniali marittimi normalmente adibiti al transito pedonale nonché alla sosta veicolare, in particolare tutto lo spazio sottostante alla pensilina interessata e l'area a quest'ultima antistante;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

Art. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, per l'intera loro durata, tutti gli spazi demaniali all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le attività della cantierizzazione attinente ai lavori medesimi.

Ai fini degli stessi lavori, sono inoltre vietate la sosta e la fermata di veicoli negli spazi antistanti le strutture interessate.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

Per l'intera durata dei lavori di cui al precedente art. 1, gli spazi all'uopo impegnati resteranno nella totale custodia del competente soggetto appaltatore.

Detti spazi, per le esigenze della cantierizzazione preposte ai lavori in argomento, a cure ed oneri dello stesso soggetto appaltatore, dovranno risultare correttamente delimitati e segnalati sia di giorno che di notte, onde garantire sempre la tutela della pubblica incolumità oltre che la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori tutti, con adozione di ogni misura di prevenzione che sia necessaria ad impedire intromissioni di estranei, nonché interferenze o disagi significativi verso la circolazione viaria locale – sia pedonale che veicolare – ed ogni altra attività normalmente svolta nelle immediate circostanze, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato, del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione, di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

Art. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto già stabilito nel precedente art. 2, resta obbligo del competente soggetto appaltatore quanto segue:

- l'assistenza per il tramite di movieri idoneamente qualificati e la disciplina del traffico ogni qualvolta sia necessario per impedire interferenze tra le proprie attività di cantiere e la pubblica circolazione viaria;



- l'apposizione ed il regolare mantenimento in sito della necessaria segnaletica di divieto, ivi inclusa quella rivolta alla sosta ed alla fermata veicolare secondo le prescrizioni e nei termini del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione;
- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie alla salute ed alla sicurezza fisica dei lavoratori per esso operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alla medesima norma;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la pulizia ed il ripristino nello stato quo ante in tutti i luoghi interessati, ciò entro il tempo massimo di n. 1 giorno dall'ultimazione dei lavori;
- la segnalazione immediata, a questa Autorità ed alla Capitaneria di Porto di Ancona, di ogni pregiudizio che, per via dei lavori in parola, ancorché impreveduto, venga ravvisato nei confronti della pubblica incolumità e/o della circolazione viaria locale;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori ai sensi delle vigenti norme in materia doganale e di security, secondo le ordinarie procedure di questa Autorità ed in base alle previsioni dell'Ordinanza dello stesso Ente n. 6/2016;
- ogni altro onere e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

Restano inoltre in capo al medesimo soggetto appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri previsti, per quanto di sua competenza, dalle disposizioni legislative vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate nel corso dei lavori in parola per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in atto da "Coronavirus – Covid-19".

E' fatta salva ogni ulteriore o diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità od altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'Albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nel porto di Ancona.

Art. 5

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione.

IL PRESIDENTE
(Rodolfo Giampieri)



Firmato digitalmente da:
GIAMPIERI RODOLFO
Firmato il 03/05/2021 13:23
Seriale Certificato: 104043
Valido dal 27/01/2021 al 27/01/2024
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA